



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 280 CSAT 18 del 04 febbraio 2020

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2019/2020 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra. Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

Riunione del giorno 04 febbraio 2020.

E' presente il rappresentante dell'AIA AB Giuseppe La Cara.

APPELLI

Procedimento n.67/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Francesco Giarrusso

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. PARTINACAUDACE (PA) Avverso ammenda di € 200,00, avverso inibizione fino al 10.02.2020 del dirigente sig. Gioacchino Gaglio ed avverso squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Giuseppe Di Trapani.

Campionato Promozione Girone "A" Gara: Dolce Onorio Folgore – Partinicaudace del 12.01.2020.

C.U. n.247 del 15.01.2020.

Con preannuncio di reclamo inviato a mezzo email in data 16.01.2020 e successivi motivi inviati in data 22.1.2020 rispettivamente una prima volta alle ore 11,35 ed una seconda alle ore 15,59 l'ASD Partinicaudace in persona del suo Presidente ha impugnato le decisioni assunte dal GST come in epigrafe riportate chiedendone la riforma.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che l'ASD Partinicaudace con il preannuncio di reclamo inviato a mezzo email alle ore 10,48 del 16.01.2020 richiedeva anche copia degli atti gara che venivano inviati dall'Ufficio di Segreteria di questa Corte lo stesso 16.01.2020 alle 15,07.

Pertanto i motivi dovevano essere depositati, ai sensi del comma 5 dell'art. 76 CGS, entro e non oltre il 21.01.2020 viceversa gli stessi risultano essere stati depositati una prima volta il giorno 22.01.2020 alle ore 11,35 ed una seconda volta lo stesso giorno alle ore 15,59 ragion per cui questa Corte non è tenuta a pronunciare con conseguente dichiarazione di inammissibilità del reclamo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.72/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Francesco Giarrusso

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. RODI MILICI (ME) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3.

Campionato 1^ Cat. Girone "C" Gara: Rodi Milici – Città di Mistretta del 29.12.2019.

C.U. n.247 del 15.01.2020.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei relativi motivi l'ASD Rodi Milici impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede la riforma con conseguente ristabilimento del risultato conseguito in campo sostenendo in buona sintesi:

- a) che il GST, una volta accertato che il ricorso era inammissibile per essere stato tardivamente depositato il relativo preannuncio, non poteva d'ufficio entrare nel merito stante il preciso disposto del comma 2 dell'art. 67 del CGS il quale prevede che il giudice sportivo, in caso mancato deposito del ricorso, non è tenuto a pronunciare. Lo stesso, peraltro, non avendo deciso immediatamente avrebbe, a dire della reclamante, leso il suo diritto di difesa nonché il principio del giusto processo;
- b) che il Rodi Milici ha agito in buona fede poiché il diniego del tesseramento del calciatore Terranova Davide è stato comunicato solo dopo la disputa della partita.

Nulla è pervenuto dalla consorella nonostante gli siano stati notificati tempestivamente sia il preannuncio di reclamo che i relativi motivi.

Fissata l'udienza di discussione in camera di consiglio la Corte ha rilevato che il gravame non risultava essere stato notificato al difensore della reclamante presso cui, peraltro, aveva eletto domicilio per cui se ne è disposto il differimento all'udienza odierna.

Nei termini procedurali il difensore della reclamante ha depositato memoria illustrativa e documenti di cui non vi è prova che sia stata comunicata alla consorella.

Nel merito il reclamo è infondato sotto tutti i prospettati profili e pertanto va respinto per le seguenti ragioni:

- a) alla reclamante sfugge che il GST giudica, ai sensi della lett. d) dell'art. 65 sulla posizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e degli assistenti di parte impiegati in gare ai sensi dell'art. 10 comma 7 del CGS e che per il successivo art. 66 CGS il giudizio innanzi a quest'ultimo viene instaurato a) d'ufficio e si svolge sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali; b) su ricorso del soggetto interessato nei casi previsti dall'ordinamento federale. E' quindi di tutta evidenza che il giudice sportivo sulla base delle norme federali nonché dei dettami del CGS CONI (art.14), decide senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare, potendo pronunciarsi o su reclamo di una delle parti o, come dice espressamente il CGS, d'ufficio sulla base di quanto risulta dai documenti ufficiali di gara. Risulta, quindi, preminente il potere-dovere del Giudice Sportivo di pronunciarsi sulla regolarità dei giocatori disputanti una gara, laddove risulti alla sua conoscenza per tabulas, la presenza di irregolarità inficianti il risultato ottenuto. E' evidente, infatti, che laddove si vincolasse il Giudice Sportivo al concetto di pronuncia solo ed unicamente sulla questione reclamata si violerebbe il principio generale di tutela dell'ordinamento sportivo di natura evidentemente pubblicistica (cfr. Collegio di Garanzia del CONI n.24/2017). Ciò trova conforto anche nella decisione n.11/2011 dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva che in un caso simile riteneva assolutamente preminente il potere-dovere del Giudice Sportivo nell'instaurazione d'ufficio del procedimento sanzionatorio sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara. Una interpretazione contraria al potere d'ufficio del Giudice comporterebbe, infatti, un vero e proprio vulnus al principio di coerenza dell'ordinamento sportivo che, quale ordinamento disciplinante interessi pubblici collettivi, deve vedere l'assoluto rispetto delle norme organizzative di un campionato sportivo. Non a caso il CGS della FIGC parla di potere di rilevazione d'ufficio da parte del Giudice sportivo di tutte quelle irregolarità regolamentari che falsano il risultato di una gara e che sono allo stesso conosciute indipendentemente dall'impulso di parte per cui è stata ritenuta errata la decisione della Corte Sportiva d'Appello di ritenere limitato il potere di indagine del Giudice Sportivo di primo grado

che, al contrario, ha il potere di verificare, laddove ritiene, sulla scorta degli accertamenti effettuati presso l'Ufficio Tesseramenti, la regolarità di una gara. Una limitazione al potere di indagine sugli atti gara, conclude il Collegio di Garanzia, finirebbe per svilire la funzione del Giudice Sportivo che al contrario, ha il compito di pronunciarsi con immediatezza e senza indugio su tutte le questioni inerenti la regolarità di una gara e la conseguente sua omologazione.

- b) Sfugge ancora alla reclamante che ai sensi dell'art. 68 del CGS il Giudice Sportivo se rinvia la decisione ad altra data ne dà comunicazione alle parti cosa che risulta essere stata fatta. Che non vi sia stata alcuna lesione del diritto di difesa della odierna reclamante risulta dalla circostanza che la stessa ha depositato nel procedimento svoltosi dinanzi al GST una memoria difensiva dove ha ammesso stanza di avere schierato in campo un giocatore sebbene non regolarmente tesserato.
- c) La circostanza che il calciatore Terranova Davide non avesse titolo a partecipare alla gara perché non regolarmente tesserato alla data della gara è pacifico per stessa ammissione della odierna reclamante che a sua esimente chiede applicarsi il principio di buona fede *rectius* dell'affidamento in ragione del fatto che il diniego del tesseramento è avvenuto solo dopo che era stata disputata la gara in questione. Anche questo motivo è infondato infatti l'errore sulla norma anche se fatto in buona fede non può essere considerato una scriminante in quanto la reclamante non poteva non sapere di avere inviato fuori termine la richiesta di tesseramento del calciatore Terranova Davide e ciò senza considerare che la prudenza del buon padre di famiglia avrebbe consigliato di attendere la ratifica da parte del Comitato prima di utilizzare il calciatore. Infatti per quanto riguarda segnatamente l'elemento soggettivo deve, anzitutto, osservarsi come, ai sensi dell'art.4 comma 3 del CGS "l'ignoranza dello Statuo, del codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto ragion per cui la società deve essere chiamata a rispondere per avere realizzato con piena coscienza e volontà dei suoi elementi costitutivi, il fatto tipico della prevista disposizione violata, pur nella ritenuta insussistenza dell'obbligo di cui trattasi.

L'errore sul divieto può essere scusabile soltanto se inevitabile ed incolpevole, laddove, nel caso di specie, l'ignoranza invocata dalla reclamante non deriva da una impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il precetto oppure di osservare/applicare lo stesso: con la conseguenza che la stessa predetta ignoranza non è sufficiente ad escludere la sua responsabilità. Del resto, la colpevolezza è un rimprovero rivolto a colui che dimostri, con la propria scelta d'azione, un'insufficiente considerazione del bene tutelato dalla norma incriminatrice violata. Nella situazione considerata, dunque, l'asserita ignoranza dell'illeceità della condotta (l'impiego del calciatore di cui trattasi prima della comunicazione ufficiale di tesseramento) non sarebbe, comunque, utile ai fini di escluderne la rimproverabilità (cfr. CFA 44/2019-2020 del 16.01.2020).

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia (€ 130,00) non versata.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 74/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Avv. Francesco Giarrusso

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. RENZO LO PICCOLO (PA) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Riccobono Vincenzo.

Campionato U.17 Regionali Girone "A" Gara: Renzo Lo Piccolo – Il Calchetto del 18.01.2020.

C.U. n. 258/sgs94 del 21.01.2020.

Con reclamo inviato a mezzo pec in data 22.1.2020 l'ASD Renzo Lo Piccolo, in persona del suo rappresentante pro tempore impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che il proprio tesserato ha agito come reazione al pugno ricevuto da un calciatore avversario limitandosi, peraltro, a sospingerlo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara che ai sensi del 1° comma dell'art. 61 CGS fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e fatti gli opportuni approfondimenti con il DDG che all'uopo ha inviato un supplemento di referto, rileva che al 40' del 2° t. sono stati espulsi un calciatore della Soc. Il Calchetto per avere colpito con un pugno il sig. Riccobono Vincenzo il quale a sua volta ha reagito spintonando il predetto calciatore.

In ragione di quanto sopra il gravame va accolto in quanto la sanzione così come inflitta dal GST va rideterminata come da dispositivo tenendosi conto che al comportamento posto in essere dal calciatore Riccobono Vincenzo va applicata l'attenuante di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 13 CGS per avere agito in reazione immediata al comportamento ingiusto da parte di un calciatore avversario.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in due gare la squalifica a carico del calciatore Vincenzo Riccobono. Per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Presidente relatore
 Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 75/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Avv. Francesco Giarrusso
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. TREESSE CALCIO BROLO (ME) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Condipodero Marchetta Francesco.

Campionato 1^ Cat. Girone "C" Gara: Treesse Brolo Calcio – Città di Mistretta del 19.01.2020.

C.U. n. 259 del 22.01.2020.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio nei termini dei motivi l'ASD Treesse Calcio Brolo, in persona del suo Presidente pro tempore impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede la riforma in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che i motivi del reclamo non risultano sottoscritti in violazione del comma 4 dell'art. 49 del CGS con la conseguenza

che il gravame deve essere dichiarato inammissibile circostanza questa che preclude ogni esame di merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 76/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Avv. Francesco Giarrusso
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. ATLETICO PATERNO' (CT) Avverso ammenda di € 200,00.
Campionato Under 15 Provinciali Gara: Atl. Paternò – Bronte del 18.01.2020.
C.U. n. 31 del 23.01.2020 Delegazione Provinciale di Catania.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio nei termini dei motivi l'ASD Atletico Paternò, in persona del suo Presidente pro tempore impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede la revoca o in via subordinata la riforma in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che i motivi del reclamo non risultano sottoscritti in violazione del comma 4 dell'art. 49 del CGS con la conseguenza che il gravame deve essere dichiarato inammissibile circostanza questa che preclude ogni esame di merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 62,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 04 febbraio 2020

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI